

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 82 del 30/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventicinque**, addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **20:54**, nella Sala delle Adunanze, in seduta in modalità mista, secondo le norme stabilite dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30.11.2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria e in seduta pubblica.

All'inizio della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
CAVAZZI SILVIA	P		CLEMENTI ROBERTO	P	
COLA OSCAR	P		PRAOLINI LORIS	P	
ANTONIOLI SAMANTA	P		PEDRANZINI EMILIA	P	
BOSCACCI FRANCESCO	P		ROMERIO BONAZZI PAOLA	P*	
DA ZANCHE DARIO		A	COMPAGNONI MATTEO	P	
SERTORELLI NICOLO'	P		LANFRANCHI SOFIA	P	

***Presenti in videoconferenza**

Presenti: 11 - Assenti: 1

Assiste IL VICE SEGRETARIO COMUNALE **Carlo Girelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **dott.ssa Silvia Cavazzi**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra dettagliatamente l'argomento il Sindaco Silvia Dott.ssa Cavazzi

La presenza del consigliere Romerio Bonazzi Paola collegata in videoconferenza mediante apposito programma informatico è accertata da parte del Vice Segretario comunale, secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista.

- VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 - *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011- *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m.i.;
- VISTO** il *“Principio Contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”* - Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 – così come integralmente modificato D.M. 25 luglio 2023;
- ATTESO** che sulla scorta degli indirizzi si è proceduto, nel rispetto dei contenuti del DUPs a predisporre, a legislazione vigente, una stima del gettito dell'Imposta Municipale Unica (IMU);
- CHE** , in particolare, si è tenuto conto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel D.M. del 07.07.2023 - *Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*;
- CHE** , ulteriormente, a legislazione vigente si è tenuto conto delle risultanze delle comunicazioni MEF relative al prospetto delle assegnazioni e dei prelievi del gettito IMU per il Comune di Bormio con proiezione dei dati comunicati sugli esercizi di riferimento del presente bilancio fatta sulla scorta dei contenuti delle intese ad oggi vigenti e sulla scorta dei montanti dei trasferimenti compensativi a valore invariato;
- RICHIAMATA** integralmente la parte motiva delle proprie precedenti deliberazioni n.19 del 08.09.2014, e 7 del 20.05.2015, esecutive ai sensi di legge, e qui confermate e fatte proprie;
- RIBADITA** la volontà di non aumentare la complessiva pressione fiscale municipale e che per ciò fare appare necessario procedere alla definizione di un articolato prospetto di aliquote tale da conseguire l'obiettivo;
- RILEVATO** che la Giunta comunale nello schema di bilancio di previsione 2026-2028, ha appostato, sulla scorta delle stime effettuate sul gettito dell'imposta in parola, al

Titolo I, Tipologia 101 (categoria 06) una somma pari ad euro 3.250.000,00 a titolo di Imposta Municipale Propria, pari al fabbisogno necessario ad ottenere gli equilibri di bilancio;

ATTESO che l'attuale e conclamata situazione di congiuntura economica negativa, ancora segnata dagli effetti del conflitto russo/ucraino e di quello in medio oriente, comporta una inevitabile contrazione della domanda particolarmente sentita nei settori che offrono prodotti legati al mercato turistico con una conseguente difficoltà al mantenimento delle attività direttamente o indirettamente legate al settore;

CONSIDERATO che a seguito dell'introduzione dell'Imu si è già prodotto un consistente aggravio fiscale – causato dall'innalzamento dei coefficienti fiscali e dell'aliquota base - sugli immobili, compresi quelli adibiti allo svolgimento di attività che oggi soffrono della descritta contrazione della domanda;

ATTESO che in una situazione di difficoltà del tessuto economico locale a mantenere i livelli raggiunti è necessario prevedere opportune, ancorché sostenibili dal punto di vista degli equilibri di bilancio, politiche, anche fiscali, che favoriscano la continuità delle attività economiche che costituiscono parte essenziale del tessuto economico della località e presupposto per la tenuta anche del tessuto sociale della medesima;

ATTESO, altresì, che anche le famiglie sono incise dalla descritta congiuntura economica e che anche per esse è necessario prevedere opportune, ancorché sostenibili dal punto di vista degli equilibri di bilancio, politiche, anche fiscali, tese ad alleviarne le difficoltà;

VISTO l'art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che hanno istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa rifiuti (TARI), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

VISTO il vigente Regolamento Generale delle entrate comunali,

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2020 entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 (di seguito Regolamento IMU);

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e la detrazione dell'IMU dell'imposta municipale propria per l'anno 2026, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in considerazione del fatto che non saranno più applicabili le aliquote TASI;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo di cui all'art. 1 comma 740 della L. n. 160/2019

esclude l'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATE le fattispecie di assimilazione all'abitazione principale, di cui al comma 741 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e all'art. 9 del Regolamento IMU;

TENUTO CONTO che soggetti attivi dell'IMU sono il Comune in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

RICORDATE le fattispecie previste dal comma 747 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, per le quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%;

TENUTO CONTO, inoltre che il comma 1092 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha esteso il beneficio della riduzione della base imponibile per i casi di unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, di cui al comma 747 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019, anche in caso di decesso del soggetto comodatario, qualora l'abitazione continui ad essere abitata dal coniuge di questo e vi siano figli minori;

ATTESO che a queste tipologie di riduzione della base imponibile al 50 % va aggiunta quella disposta dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), art. 1, c.48: d) a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 6 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU che così dispone: *“Rimane ferma la possibilità per il Comune di stabilire una specifica aliquota agevolata applicabile agli immobili concessi in comodato ed alle relative pertinenze che, pur non rientrando nella fattispecie disciplinata dal presente articolo e non avendo quindi diritto alla riduzione del 50 per cento della base imponibile, rispettino i requisiti previsti nella delibera di fissazione delle aliquote”*;

CONSIDERATA la Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata in G.U. n. 141, Suppl. Ord. n. 53, del 18 giugno 1993, nella quale il Comune di Bormio è considerato comune montano e pertanto i terreni ivi presenti sono esenti dall'imposta;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2024 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025;

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019, come da prospetto che segue:

Fattispecie	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)	0,50%	0%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)	0,10%	0%	0,10%
Terreni agricoli (non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)	0,76%	0%	1,06%
Fabbricati D (esclusi i D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)	0,86%	0,76%	1,06%
Altre fattispecie (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)	0,86%	0%	1,06%

RITENUTO, così come ritenuto da autorevoli interpreti e commentatori, che una lettura costituzionalmente orientata di tali disposizioni consenta ai Comuni di adottare aliquote differenziate in relazioni a particolari tipologie di immobili, tra cui anche aliquote diverse in relazione alle differenti categorie di immobili iscritti nel medesimo gruppo catastale;

RILEVATO che anche il Ministero delle Finanze, nella Circolare del 18 maggio 2012 n. 3/DF, relativa all’Imposta Municipale Propria, ha adombrato la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote impositive, evidenziando – al punto 5 – che, nell’ambito della propria manovra finanziaria, i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote fissate dal Legislatore, in relazione alle quali «sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie», a condizione che «la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione»;

VISTI l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l’art. 172 comma 1 lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICORDATO che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RAMMENTATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche*

tecniche medesime”;

CONSIDERATA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, che ha reso noto l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 il quale ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO il comma 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone che, a pena di inefficacia, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATO il D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07.07.2023 come integrato con D.M 06.09.2024 sull'articolazione tariffaria da rispettare per la determinazione delle aliquote sulla scorta di quanto stabilito da tale provvedimento e dal suo presupposto di legge (*comma 756 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*);

RICHIAMATO ora il D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze 06.11.2025 che ha, da ultimo, integrato e modificato i predetti precedenti provvedimenti sull'articolazione tariffaria;

ATTESO che la divisata articolazione tariffaria, per trovare efficacia, deve essere previamente inserita nell'apposito applicativo ed il prospetto prodotto inviato al MEF ed allegato, a condizione di efficacia, alla presente deliberazione;

VISTO l'allegato prospetto riepilogativo prodotto dalla procedura informatica, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO , quindi, di determinare le aliquote per l'esercizio 2026 sulla scorta delle determinazioni già divise sulla scorta del D.M. 07.07.2023 secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2026 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di versamento dell'acconto, individuando diversi criteri di determinazione dell'imposta per particolari fattispecie

di possesso e di variazione dello stesso;

RITENUTO per tutto quanto sopra, anche allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come nella tabella al punto 1 del deliberato;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri sulla proposta della presente deliberazione, quali risultanti dal prospetto allegato;

CON VOTI n. 11 voti favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti come accertato dal vice Segretario comunale secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista.

DELIBERA

- 1. DI DETERMINARE** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2026, così come specificato nel prospetto allegato alla presente deliberazione e per formarne parte integrate e sostanziale redatto ai sensi e per gli effetti di cui al comma 756 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dei relativi provvedimenti applicativi;
- 2. DI DETERMINARE** la detrazione per l'Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze in € 200,00;
- 3. DI STABILIRE** che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2026;
- 4. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

INDI il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI n. 11 voti favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti come accertato dal vice Segretario comunale secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2026 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

dott.ssa Silvia Cavazzi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Carlo Girelli

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)